

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ cittadino italiano,
di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione _____, residente in
Albano _____ Laziale,
via _____, n. _____,
telefono _____ email _____,
in possesso del titolo di studio di _____, conseguito il _____,
presso _____ con sede in _____,
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive
modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari, chiede di essere iscritto/a all':

Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise;

Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Data

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 è disponibile sul sito del Comune www.comune.albanolaziale.rm.it

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello - I giudici popolari di Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.